



prenotativa di concordato preventivo ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F., rubricata al n. 2/2022 R.G. C.P.;

-che il Tribunale ha fissato il termine del 21 maggio 2022, poi prorogato fino al 20 luglio 2022, per il deposito della domanda completa;

-che in data 20 luglio 2022 GALBUSERA BIANCA S.R.L., ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, L.F.;

-che con decreto del 28 luglio 2022 il Tribunale ha assegnato alla ricorrente il termine del 15 settembre 2022 per procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del piano concordatario nonché autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F. l'apporto in favore della GALBUSERA BIANCA S.R.L. della "Azienda Agricola di Gaetano Besana" nella titolarità del Sig. Gaetano Besana (socio unico e amministratore della ricorrente), formata da un'azienda agrituristica in esercizio e dal compendio immobiliare di proprietà del Besana, previamente affittati alla società veicolo denominata "Il Campo del Re s.r.l.s.";

-che la ricorrente in data 15 settembre 2022 ha presentato le integrazioni richieste dal Tribunale;

-che con decreto del 27 settembre 2022 il Tribunale ha disposto l'ammissione della GALBUSERA BIANCA alla procedura di concordato preventivo;

-che i Commissari giudiziali, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso ed effettuate le necessarie valutazioni hanno depositato la relazione ex art. 172 L.F., con la quale, *"pur ribadita la convenienza per il ceto creditorio della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale"*, hanno espresso parere negativo sulla proposta *"sotto il profilo della effettiva possibilità di conseguire le percentuali di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari indicate nella proposta"* in quanto ritenute *"non realistiche"*;

-che, all'esito dell'adunanza riunitasi il 19 gennaio 2023, il concordato è stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza (pari al 55%) dei creditori ammessi al voto;

-che il Tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, ha fissato l'udienza del giudizio di omologazione ai sensi dell'art. 180 L.F. per il giorno 4 aprile 2023;

-che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, ai Commissari Giudiziali e ai creditori dissenzienti;

-che in data 22 marzo 2023 i Commissari giudiziali hanno depositato parere favorevole all'omologazione del concordato preventivo;





- che la GALBUSERA BIANCA si è costituita in data 24 marzo 2023, depositando la domanda di omologazione del concordato;
- che sempre in data 24 marzo 2023 si è costituita la NOSTOS SPV S.r.l. proponendo opposizione all'omologazione e richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della proponente;
- che si è altresì costituito in giudizio il Comune di La Valletta Brianza senza prendere posizione sulla domanda proposta dalla ricorrente;
- che all'udienza del 4 aprile 2023, il Collegio, dopo aver sentito la Società proponente, il creditore opponente e i Commissari giudiziali, si è riservato la decisione;

RITENUTA

la competenza del Tribunale di Lecco, atteso che la sede principale della società ricorrente, cioè il luogo dove vengono assunte le decisioni fondamentali riguardanti la gestione dell'impresa, si trova in Sirtori (LC), Via Besana 2, luogo di residenza del socio unico e amministratore unico della società, e che la sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 3, riveste carattere solo formale in quanto mera domiciliazione presso lo studio di un dottore commercialista, senza che sia ivi riscontrabile alcuna concreta struttura operativa della Società (cfr. Cass. 14 giugno 2019 n. 16116);

RILEVATO

- che dalla documentazione prodotta e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F. e in particolare:
 - che la Società ricorrente è un imprenditore assoggettabile a fallimento e soddisfa i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.;
 - che la ricorrente si trova in una situazione di insolvenza desumibile dai debiti scaduti e non pagati verso il creditore ipotecario (per oltre 1,6 milioni di euro) e nei confronti dell'amministrazione finanziaria (per oltre 1,5 milioni);
- che sono soddisfatti altresì i requisiti di cui all'art. 161 L.F. in quanto:
 - il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società ricorrente;
 - al ricorso è allegata una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
 - sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;





-che ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F. la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano;

PREMESSO ALTRESI'

-che la GALBUSERA BIANCA e Gaetano Besana (socio unico e amministratore della proponente) quale titolare dell'impresa agricola denominata "Azienda Agricola di Gaetano Besana" anteriormente alla domanda di concordato erano proprietari, di porzioni distinte ma funzionalmente ed economicamente collegate, di un vasto complesso immobiliare denominato "Oasi Galbusera Bianca", sito all'interno del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone, costituito da diversi fabbricati, ricavati da un antico borgo medioevale ristrutturato in bioarchitettura con consumo di energie rinnovabili e destinati, in parte, ad abitazioni e, in altra più ampia parte, ad attività ricettive e di ristorazione, nonché da terreni (prati, boschi, vigneti e frutteti), posti in territorio collinare terrazzato, destinati ad attività agricola;

-che per effetto dell'apporto, eseguito in data 14 settembre 2022, a favore della GALBUSERA BIANCA da parte del socio Gaetano Besana della "Azienda Agricola di Gaetano Besana", costituita da un ramo produttivo (l'attività agricola e di agriturismo) e da un ramo immobiliare (i beni immobili funzionali e pertinenti all'attività agricola e di agriturismo) e comprensiva di tutte le inerenti voci attive e passive, la Società ricorrente è divenuta proprietaria dell'azienda e dei beni immobili già di proprietà del socio unico;

OSSERVATO

-che il piano di concordato prevede l'esercizio in continuità dell'azienda da parte di una società veicolo denominata "Il Campo del Re s.r.l.s." attraverso il relativo affitto (stipulato sempre in data 14 settembre 2022), con la finalità di salvaguardare i relativi valori di funzionamento in vista della futura vendita, nonché l'affitto di fondo rustico dei terreni della GALBUSERA BIANCA alla medesima Il Campo del Re s.r.l.s.;

- che il piano contempla altresì il finanziamento ex art. 182 quater L.F. da parte di un terzo in funzione dell'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo e della successiva omologazione del piano concordatario;

OSSERVATO

-che la proposta di concordato prevede il pagamento integrale delle passività prededucibili (€410.000), dei crediti ipotecari (€1.669.330), privilegiati (1.473.306) e chirografari





(€403.349), per complessivi €3.955.988, ad eccezione del credito postergato per il rimborso di finanziamenti eseguiti del socio unico dell'importo complessivo di 1,7 milioni di euro;

-che il pagamento dei creditori, secondo la proposta concordataria, deve attuarsi mercé un programma di cessione delle attività aziendali e degli immobili di proprietà della Società proponente, del valore, da piano, di €4.990.034, da attuarsi a cura di uno o più liquidatori nominati dal Tribunale, in un orizzonte temporale di tre anni dall'omologazione del concordato, anche attraverso il conferimento di incarichi a intermediari specializzati e con l'esperimento di procedure competitive di vendita, nonché la successiva ripartizione del ricavato tra i creditori;

OSSERVATO

-che la proposta formulata dalla ricorrente può essere inquadrata nello schema del concordato in continuità aziendale, atteso che si prevede che i creditori siano soddisfatti con il ricavato costituito in parte dai canoni di affitto dell'azienda in esercizio e degli immobili per un triennio (195.000 euro) e in parte dal prezzo di cessione dell'azienda e degli immobili (4.795.000 euro);

-che, la proposta di concordato, in particolare, delinea un piano con continuità aziendale indiretta (ossia la futura prosecuzione dell'attività di impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore) da realizzarsi mediante il trasferimento a terzi dell'azienda;

-che la conservazione della continuità aziendale viene *medio tempore* assicurata attraverso l'affitto ponte dell'azienda in funzionamento concluso anteriormente alla domanda di ammissione e che in tal caso risulta inapplicabile la previsione dell'art. 186-bis, comma 2, lett. a);

-che la disposizione dell'art. 186-bis, comma 2, lett. a), infatti, rileva esclusivamente ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo al debitore (così anche l'art. 87, comma 1, lett. f), CCII), atteso che soltanto in tale evenienza si rende indispensabile un giudizio sulla sostenibilità economica e finanziaria dell'impresa per la durata del piano, onde evitare che la continuità finisca per aggravare la crisi o il dissesto del debitore in danno dei creditori (cfr. art. 186-bis, ultimo comma, L.F.) e tenuto conto che soltanto nell'ipotesi della continuità diretta il soddisfacimento dei creditori dipende, in tutto o in parte, dalla futura capacità dell'impresa di generare una redditività positiva da destinare al servizio del debito concorsuale;





-che la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F. ha attestato che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

VERIFICATA

-la regolarità della procedura e l'esito favorevole del voto ai sensi dell'art. 180, comma 3, L.F.;

OSSERVATO

-che il piano concordatario non appare manifestamente inidoneo ad attuare il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla proponente, atteso che l'attivo della GALBUSERA BIANCA, per effetto dell'apporto del socio Sig. Gaetano Besana, è stimato dalla ricorrente in 4,9 milioni di euro a fronte di un passivo stimato di circa 3,9 milioni;

-che i Commissari giudiziali, nonostante i dubbi sollevati nella relazione *ex art. 172 L.F.* in ordine alla possibilità di conseguire l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari come prospettato dalla proponente (p. 58), non hanno formulato una prognosi di palese inattitudine del piano concordatario a raggiungere gli obiettivi indicati nella proposta, ma hanno rilevato che, all'esito delle rettifiche prudenziali dell'attivo e del passivo da loro effettuate, *“le risorse mancanti per soddisfare il privilegio sono contenute [tenendo appunto conto delle rettifiche] in €126.155 e che il credito chirografario ammonta a €743.827”*;

-che i Commissari giudiziali hanno, d'altro canto, riferito nella loro relazione *ex art. 172 L.F.* che la soluzione concordataria è di gran lunga preferibile al fallimento per i creditori della GALBUSERA BIANCA, atteso che l'apporto del Sig. Besana (il cui valore netto è stato stimato pari a €3.112.845) è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di mancata omologazione del concordato e dovrebbe essere retrocesso al socio conferente in caso di rigetto della domanda;

- che i Commissari hanno altresì riferito che il verificarsi di taluni eventi incerti (quali l'entità del prezzo di realizzo dell'azienda e degli immobili, l'incasso del credito IVA per l'importo di €331.404 o il possibile risparmio dei fondi accantonati per spese di procedura, costi di gestione e interessi sui debiti privilegiati) *“potrebbe condurre alla soddisfazione parziale dei creditori chirografari, anche in misura significativa”*;

-che anche assumendo la diversa e prudenziale stima del passivo fatta dai Commissari pari a 5,75 milioni di euro (anziché 3,9 milioni di euro) -al netto del finanziamento postergato del socio unico- è opportuno, d'altro canto, tener conto che la principale voce dell'attivo concordatario è costituita dalla componente immobiliare il cui valore assunto nel piano è pari





a 4 milioni di euro, a fronte di un valore di mercato di 6 milioni di euro, secondo la stima dell'esperto stimatore nominato nell'ambito del processo per espropriazione immobiliare n. RGE 8/2020, pendente presso questo stesso Tribunale, ovvero pari a 5,4 milioni di euro, se si considerano le svalutazioni operate dall'esperto stimatore per l'esclusione della garanzia per vizi e la riduzione dell'orizzonte temporale della vendita nel processo per espropriazione immobiliare; importo a cui deve aggiungersi il valore dell'avviamento dell'azienda conferita dal socio;

-che il valore di mercato del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, per come stimato nell'ambito del processo per espropriazione immobiliare, risulta, dunque, di gran lunga superiore al valore prudenzialmente assunto nel piano concordatario;

-che il suddetto valore, in ultima analisi, conforta la prognosi di fattibilità del piano rilasciata dall'attestatore e comunque esclude che il Tribunale, dati i limiti che contrassegnano il sindacato giurisdizionale sulla fattibilità economica del concordato preventivo secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 4790/2018; Cass. 5285/2018; Cass. 11497/2014), possa formulare un giudizio di evidente implausibilità del percorso di risanamento;

RILEVATO

-che NOSTOS SPV si è costituita nel giudizio di omologazione opponendosi all'omologazione del concordato preventivo e chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società proponente;

-che l'opponente è creditrice della GALBUSERA BIANCA dell'importo complessivo di €1.780.792,85, oltre interessi moratori al saldo, e che il suo credito è assistito da garanzia ipotecaria convenzionale di primo grado per la somma complessiva di €9.000.000,00, gravante sui beni immobili nel Comune di La Valletta Brianza (LC), ora interamente di proprietà della GALBUSERA BIANCA e, fino alla data del loro conferimento nella Società (avvenuto il 14 settembre 2022), in parte anche di proprietà del socio unico sig. Gaetano Paolo Besana quale terzo datore di ipoteca;

-che gli immobili di proprietà della società ricorrente e del socio Sig. Gaetano Besana sono stati sottoposti a pignoramento da NOSTOS, con atto notificato in data 23/27 dicembre 2019 e dunque anteriormente al deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo (datato 21 gennaio 2022);

-che la relativa procedura esecutiva, incardinata avanti il Tribunale di Lecco con il n. R.G.E. 8/2020, è tuttora pendente quanto agli immobili del socio Sig. Gaetano Besana;





-che, quanto agli immobili che al momento del pignoramento risultavano già di proprietà della GALBUSERA BIANCA, l'espropriazione individuale è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 168 L.F.;

RILEVATO

-che NOSTOS si oppone all'omologazione sul rilievo che "l'atto di conferimento d'azienda [eseguito dal socio a favore della GALBUSERA BIANCA] sia illegittimo ex art. 492 cod. proc. civ. e, comunque, non sia opponibile alla creditrice Nostos SPV S.r.l. ai sensi degli artt. 2913 e 2915 cod. civ, apparendo, anzi, motivato soprattutto dalla necessità, per il signor Besana, di tentare di sottrarre surrettiziamente gli immobili staggiti di sua proprietà all'ormai prossima alienazione forzata su istanza di Nostos";

-che, è indubbio, infatti, che l'apporto del socio in favore della Società ricorrente "ha avuto ad oggetto anche i numerosi cespiti di proprietà del medesimo signor Besana che Nostos SPV S.r.l. aveva sottoposto a pignoramento in data ampiamente anteriore al predetto atto di disposizione [...] ed è stato trascritto in data 21 settembre 2022, quasi tre anni dopo l'incardinazione della procedura esecutiva in danno del signor Besana";

-che NOSTOS si duole della circostanza che l'acquisizione al patrimonio della GALBUSERA BIANCA anche degli immobili proprietà del socio "comporta, per l'odierna creditrice deducente, un significativo vulnus della garanzia del proprio credito e la espone al concreto rischio di non conseguire il soddisfacimento delle proprie ragioni", atteso che "l'eventuale necessità di far valere il proprio diritto di credito nell'ambito della procedura concordataria e secondo le regole proprie del concorso tra i creditori [...] comporterebbe per Nostos risultati, in termini pecuniari, largamente inferiori a quelli legittimamente auspicabili all'esito di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni sui quali l'odierna creditrice beneficia di ipoteca di primo grado";

RITENUTO

-che l'opposizione svolta da NOSTOS sia manifestamente infondata atteso che come è stato già chiarito anche dal Giudice dell'Esecuzione di Lecco con l'ordinanza del 26 novembre 2022 – di rigetto dell'istanza di improcedibilità del processo esecutivo n. R.G.E. 8/2020 avanzata dal Sig. Besana – *"l'apporto in favore della Galbusera Bianca S.r.l, da parte del signor Besana, degli immobili anteriormente pignorati da Nostos [...] non può frustrare l'azione esecutiva iniziata da Nostos, che ha diritto di espropriare i beni oggetto del conferimento come se fossero «beni del debitore» nel senso degli artt. 2740, 2741 e 2910 cod. civ; [...] tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che l'acquirente dei beni pignorati è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, considerato che il divieto posto ai creditori anteriori*





dall'art. 168 L.F. [...] non autorizza una deroga alla regola stabilita dall'art. 2913 cod. civ. in riferimento ai beni che l'impresa abbia acquistato già gravati da un preesistente pignoramento e che, quindi, sono vincolati al soddisfacimento prioritario dei creditori dell'alienante”;

-che il conferimento a favore della GALBUSERA BIANCA degli immobili già pignorati di proprietà del Besana, pur non essendo opponibile alla creditrice pignorante NOSTOS, ai sensi degli artt. 2913 e 2915 cod. civ., sia pienamente valido ed efficace;

- che, limitatamente ai beni del Besana l'espropriazione individuale, possa quindi proseguire senza pregiudizio per il creditore pignorante, fermo restando che laddove il concordato realizzi la vendita degli immobili pignorati al Besana (e dell'azienda) prima che si realizzi la vendita nell'esecuzione individuale, consentendo l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario, i beni pignorati dovranno essere liberati dal vincolo esecutivo e si determinerà la chiusura del processo per espropriazione;

-che non sia fondato il timore dell'opponente secondo cui il Sig. Besana vorrebbe “tentare di sottrarre surrettiziamente gli immobili staggiti di sua proprietà all'ormai prossima alienazione forzata su istanza di Nostos”, atteso che NOSTOS è creditrice della GALBUSERA BIANCA e non del Sig. Besana, il quale riveste la posizione di terzo datore di ipoteca, e che il conferimento eseguito in favore della GALBUSERA BIANCA ha avuto l'effetto di rafforzare la garanzia patrimoniale del debitore di NOSTOS e non invece quello di sottrarre i beni pignorati all'azione esecutiva;

OSSERVATO

-che la necessità di far valere il diritto di credito nell'ambito della procedura concordataria e secondo le regole del concorso non implica inoltre alcun rischio per NOSTOS, atteso che il credito ipotecario vantato dall'opponente, dell'importo di €1.780.792,85, oltre interessi moratori, è largamente inferiore al valore di mercato del compendio immobiliare oggi interamente di proprietà della GALBUSERA BIANCA (come si è detto stimato circa 6 milioni di euro);

- che tale rischio sussiste invece in caso di vendita parziale (effettuata cioè indipendentemente dall'azienda e dagli immobili di proprietà della Società) dei soli beni pignorati al Sig. Besana nell'ambito dell'esecuzione individuale, stante l'unitarietà economico-funzionale del patrimonio immobiliare e delle attività aziendali riunite sotto l'insegna “Oasi Galbusera Bianca”;

-che il trattamento riservato al credito dell'opponente nella proposta concordataria non è dunque peggiore rispetto a quello che il creditore riceverebbe nell'alternativa liquidatoria o nell'ipotesi di vendita dei beni pignorati realizzata nell'esecuzione individuale;





-che al contrario la vendita esecutiva degli immobili pignorati, senza la contestuale vendita dell'azienda, avrebbe il sicuro effetto di distruggere il valore dell'impresa e i posti di lavoro, tra l'altro in pregiudizio di tutti i creditori diversi dal creditore ipotecario (amministrazione finanziaria, INPS, fornitori, ecc.);

Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il concordato preventivo possa essere omologato e che l'opposizione di NOSTOS vada rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore del credito azionato da NOSTOS e dell'attività effettivamente svolta. Nulla sulle spese quanto al Comune di La Valletta Brianza dato che il Comune è intervenuto nel giudizio di omologazione senza prendere alcuna posizione sulla domanda di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla GALBUSERA BIANCA S.R.L. (C.F. e P.IVA: 04926340961), in persona del legale rappresentante Gaetano Paolo Francis Besana con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 3, e sede principale in Sirtori (LC), via Besana, n. 2;

RIGETTA

l'opposizione di NOSTOS SPV S.R.L.;

CONDANNA

NOSTOS SPV a rifondere le spese del giudizio in favore della ricorrente GALBUSERA BIANCA S.R.L. che si liquidano nella misura di 10.000 euro, oltre accessori di legge;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissario Giudiziale l'avv. Marco Riva;

NOMINA

nelle funzioni di Liquidatore giudiziale l'avv. Carlo Galli;

DETTA

le seguenti modalità integrative per la vendita dell'azienda, degli immobili e degli altri elementi patrimoniali della Società in concordato

1] le vendite dell'azienda, dei beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 182 commi 4° e 5° L.F., saranno previamente comunicate al Giudice delegato, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza e avverranno in conformità con gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili;

2] le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, potranno essere compiute dal Liquidatore, previa comunicazione al Giudice Delegato;





- 3] per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, il Liquidatore informerà il Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;
- 4] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando i creditori e il Giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, con deposito in cancelleria ed invio tramite PEC al Commissario giudiziale che provvederà alla comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F.;
- 5] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato alla procedura: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;
- 6] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F. ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 15 giorni, darà esecuzione al progetto, distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;
- 7] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili; il Liquidatore rimetterà al Giudice Delegato un elenco dei bonifici effettuati o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;
- 8] esaurito il realizzo delle attività aziendali, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 116 L.F. in quanto compatibile.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla Società ricorrente, al creditore opponente NOSTOS SPV S.r.l., al COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 04/04/2023.

Il Giudice Estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

